

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
ISPettorato INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI**

(Chiarimento)

PROT. n° P178/4122/1 sott. 3

Roma, 21 marzo 2000

OGGETTO: D.M. 9/4/94 e Circ. MI.SA. n. 75/67 - Ubicazione e separazione tra attività ricettive e locali di vendita.

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato Interregionale VV.F. nella nota a cui si riscontra.

**Parere dell'Ispettorato Interregionale**

In allegato alla presente si trasmette il quesito inerente l'oggetto.

Al riguardo, questo Ispettorato ritiene che nei casi di cui trattasi si debba far riferimento alla norma di rango superiore, ovvero a quella di più recente emanazione.

**Parere del Comando**

Come noto il punto b) dell'art. 5.1. dell'Allegato al D.M. 9 aprile 1994 consente che le attività ricettive siano ubicate in edifici o locali, anche contigui a "Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi"; al successivo punto d) dell'art. 5.2. del medesimo Allegato si precisa che, qualora tali attività non siano pertinenti, devono essere separate dall'attività ricettiva mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90.

Il punto 1) della Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 non consente la presenza di attività ricettive in edifici contenenti esercizi commerciali di superficie complessiva superiore a 400 mq.

Ciò premesso si chiede:

- quale delle due normative suddette deve essere seguita ai fini della determinazione della corretta ubicazione reciproca di tali attività?
- qualora sia ammessa la presenza simultanea delle attività 84 e 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 nel medesimo edificio, quali caratteristiche devono possedere le strutture di separazione fra le stesse?